




Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

**Regolamento
per l'Utilizzo del litorale Marittimo Comunale e
Gestione della fascia costiera
per finalita' turistico ricreative**



STESURA DEFINITIVA



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO LITORALE MARITTIMO COMUNALE e GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Approvato con D.C.C. n. del



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

INDICE

I È DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

| | | |
|------------|------------|----------|
| Articolo 1 | Oggetto | pagina 4 |
| Articolo 2 | Esclusioni | pagina 5 |

II È LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

| | | |
|------------|------------------------------------|----------|
| Articolo 3 | Contenuto dell'atto di concessione | pagina 6 |
|------------|------------------------------------|----------|

III È RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

| | | |
|------------|--|----------|
| Articolo 4 | Rilascio di concessioni demaniali marittime | pagina 7 |
| Articolo 5 | Rilascio di concessioni per altri usi e/o concessioni temporanee | pagina 8 |

IV È PIANO SPIAGGIA MODALITÀ D'USO E GESTIONE ARENILE

| | | |
|----------------|--|-----------|
| Articolo 6 | Misurazioni arenile | pagina 9 |
| Articolo 7 | Definizioni tipologiche delle spiagge | pagina 9 |
| Articolo 8 | Tipologia ombrelloni | pagina 9 |
| Articolo 9 | Strutture prendisole | pagina 10 |
| Articolo 10 | Piscine e vasche idromassaggio | pagina 11 |
| Articolo 11 | Modalità d'uso delle spiagge | pagina 11 |
| Articolo 12 | Tipo di natanti e modalità di gestione della sosta su aree alaggio barche libero | pagina 13 |
| Articolo 12bis | Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile | pagina 14 |
| Articolo 13 | Servizi complementari di spiaggia : definizione | pagina 15 |
| Articolo 14 | Utilizzo opere difesa della costa | pagina 15 |

V È LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

* DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

| | | |
|-------------|-------------|-----------|
| Articolo 15 | Concessione | pagina 17 |
| Articolo 16 | Istruttoria | pagina 17 |

VI È ALTRI TIPI DI CONCESSIONE

| | | |
|-------------|---|-----------|
| Articolo 17 | Concessioni d'urgenza per opere pubbliche | pagina 18 |
| Articolo 18 | Concessioni di breve durata | pagina 18 |

VII È CAUZIONI E CANONI

| | | |
|-------------|----------|-----------|
| Articolo 19 | Cauzioni | pagina 19 |
| Articolo 20 | Canoni | pagina 19 |



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

VIII È MODIFICHE NELLA TITOLARIETÀ TOTALE E PARZIALE DELLA CONCESSIONE

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| Articolo 21 | Subingresso | pagina 20 |
| Articolo 22 | Affidamento a terzi della concessione | pagina 21 |

IX È VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE E SNELLIMENTO AMMINISTRATIVO

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| Articolo 23 | Variazioni al contenuto della concessione | pagina 21 |
|--------------------|--|------------------|

X È VARIE - NORME FINALI È SANZIONI

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Articolo 24 | Pubblicità su Demanio Marittimo | pagina 22 |
| Articolo 25 | Diritti di struttura e marche da bollo | pagina 22 |
| Articolo 26 | Vigilanza | pagina 23 |
| Articolo 27 | Ordinanza Balneare Regionale | pagina 23 |
| Articolo 28 | Ordinanza Sicurezza Balneare | pagina 23 |
| Articolo 29 | Sanzioni | pagina 23 |
| Articolo 30 | Norma finale e transitoria | pagina 23 |



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

I È DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art.1 È Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale e l'uso delle aree demaniali marittime , salvo norme inderogabili di Legge .
2. Tali funzioni, fino a revisione, si esercitano nella fascia costiera demaniale marittima del Comune di SILVI , con esclusione delle aree di competenza di altri Enti.
3. Le stesse funzioni si esercitano nel mare territoriale, nei tratti prospicienti la fascia costiera comunale.
4. Nella gestione del demanio marittimo, l'attività del Comune è improntata ai principi di imparzialità, buon andamento, snellezza e pubblicità del procedimento amministrativo ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici locali e collettivi.
5. Nella gestione del Demanio Marittimo l'interesse pubblico locale preminente è la fruizione pubblica del demanio marittimo e lo sviluppo economico del territorio.
6. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli articoli 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.
7. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative , situate sul territorio del Comune di Silvi , sono affidate al Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistico all'interno del quale è allocato l'Ufficio Demanio Marittimo , che è individuato nei termini di legge.
8. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo può nominare, per ciascun procedimento o tipologia di procedimento, un responsabile ai sensi della degli art. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
9. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvede, in particolare, all'emissione dei seguenti atti: licenze e/o concessioni, autorizzazioni , alle autorizzazioni all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'articolo 45bis del Codice della Navigazione, al subingresso ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione, dell'articolo 24 del relativo Regolamento di esecuzione e dell'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i. ed ogni altro atto comunque previsto dalle normative vigenti in materia
10. Per l'esercizio dei controlli di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, fatte salve le competenze delle varie forze dell'ordine ed in particolare fermo restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Marittima, il predetto ufficio potrà avvalersi della collaborazione del Comando di Polizia Municipale o delle forze dell'ordine territorialmente competenti.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

11. Gli atti-contratto sono ricevuti in qualità di Ufficiale rogante dal Segretario Comunale, ai sensi dell'Articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale provvede anche alla custodia degli stessi, con le modalità di cui all'Articolo 100 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
12. Nella stipula degli atti di gestione quali (contratto, concessione, licenza, convenzione ed eventuali annessi e connessi) interviene, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, ai sensi dell'Articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. L'Ufficio Demanio Marittimo, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:
 - a) Registro generale delle concessioni e licenze demaniali marittime ,temporanee , suppletive e/o subingresso.
In tale registro vanno fatte le annotazioni secondo i criteri convenzionali, indicando numero atto, numero protocollo, luogo e data stipula, durata dell'atto, soggetto e/o società titolare, attività e zona per la quale viene rilasciato.
 - b) Registro generale delle autorizzazioni demaniali marittime.
In tale registro vanno annotate tutte le autorizzazioni demaniali marittime rilasciate, quali ad esempio autorizzazioni temporanee, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc., secondo i criteri convenzionali, indicando numero atto, numero protocollo, luogo e data di rilascio, durata dell'atto, soggetto e/o società titolare, attività e zona per la quale viene rilasciato.
 - c) Registro delle ordinanze demaniali e ingiunzioni di sgombero. In tale registro vanno annotate, in elenco progressivo: le ordinanze demaniali e ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto, ubicazione delle aree demaniali marittime interessate, data di emissione, durata della pubblicazione all'albo pretorio e data di notifica al destinatario;
14. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli articoli 822 codice civile, 28 e 29 del codice della navigazione.
15. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono catastalmente individuati nel nuovo catasto revisionato del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio).

Art. 2 È Esclusioni

1. Il presente regolamento non disciplina le attività amministrative in materia di rilascio di concessioni per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto come definite all'art. 2, lettera a) (porto turistico) e b) (approdo turistico) del D.P.R. 2.12.1997, n. 509;
2. Inoltre, il presente regolamento non disciplina le attività amministrative in materia di rilascio di concessioni negli ambiti esclusi di competenza di altri enti , le aree normate dal Piano Regolatore Generale e per quelle per scopi comunque riservati allo Stato in materia di approvvigionamento di fonti di energia.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

II È LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 È Contenuto dell'Atto di concessione

1. La concessione o licenza è l'atto tipico amministrativo con il quale si consente l'occupazione per un periodo determinato di tempo di una ben individuata area del demanio marittimo, pertinenza e/o del mare territoriale, per la realizzazione di opere finalizzate all'esercizio di una determinata attività, rimanendo l'esecuzione delle opere e l'esercizio dell'attività vincolate all'ottenimento della concessione/autorizzazione edilizia e autorizzazione commerciale entro il termine di mesi dodici (12), trascorsi i quali la concessione decade.
2. Nella concessione, conformemente al modello approvato con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile, sono indicati:
 - a. le generalità e il domicilio eletto del concessionario;
 - b. Dati fiscali del concessionario sia esso persona fisica e/o giuridica
 - c. l'estensione, laubicazione dell'area concessa
 - d. la natura, la forma, le dimensioni delle opere da eseguirsi e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - e. lo scopo e la durata della concessione;
 - f. le modalità di esercizio della concessione e i periodi di eventuale sospensione;
 - g. Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti nonché il numero di rate il cui omesso pagamento comporti la decadenza dalla concessione;
 - h. gli estremi della cauzione;
 - i. le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
 - j. le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
 - k. Nell'atto di concessione devono essere comunque indicati, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice di Navigazione, anche quelli predeterminati dal Comune sulla base delle disposizioni regionali in conformitaqa quanto previsto dall'art. 6 punto 2) L.R. 141/97 (*Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative (B.U. n.21 del 29 dicembre 1997) e/o da altre normative comunque afferrenti la concessione*
3. Per la concessione, in sede di rilascio, deve essere acquisita:
 - a. planimetria quotata di individuazione dell'area concessa (catastale e aerofotogrammetria e, in caso di mare territoriale, carta nautica);
 - b. progetto delle opere autorizzate e relativo parere Ufficio Edilizia Privata
 - c. Nulla-Osta BB.AA. e parere Sovrintendenza competente per territorio
 - d. Nulla-Osta e/o Autorizzazione Doganale
 - e. Ogni altra Autorizzazione e/o Nulla-Osta previsto per ulteriori vincoli esistenti
4. In materia di implementazione e aggiornamento del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) il concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi di aggiornamento del Sistema, producendo l'occorrente Mod. D1 completo di rilievo strumentale dell'area concessa secondo le indicazioni del Gestore del sistema.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

III È RILASCIO DI CONCESSIONI

Art. 4 È Rilascio di concessioni demaniali marittime

1_ L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano Demaniale Marittimo Comunale vigente

2_ Le aree ad uso libero, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione e/o licenza demaniale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica come previsto e secondo lo schema allegato agli strumenti demaniali. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:

- a) le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
- b) le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- d) i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati nel bando ed in base a quanto stabilito dall'articolo 37 del Codice della Navigazione.

3_ Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune, pubblicazione su giornali quotidiani, manifesti da affiggere nel territorio comunale ed in quello dei comuni contermini.

4_ Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

5_ Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale competente che forma, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile di detto ufficio.

6_ La graduatoria è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

7_ Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione, con possibilità di ulteriore proroga dei termini nei casi di motivata necessità.

8_ Sulla base delle motivazioni del responsabile del procedimento, la domanda, completa della documentazione, potrà essere sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 11



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

della Legge 24 novembre 2000, n. 340, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.

9_ La Conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

10_ Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa alla predisposizione della licenza/atto pluriennale di concessione abilitante alla occupazione dell'area demaniale marittima di che trattasi.

Art. 5 È Rilascio di concessioni per altri usi e/o concessioni temporanee

1_ Chiunque intenda occupare aree demaniali marittime in via temporanea/provvisoria ma comunque per periodi di tempo determinati fino ad un massimo di giorni 30 e comunque per il periodo strettamente connesso all'allestimento, svolgimento, e rimessa in pristino dell'area utilizzata per fini di uso pubblico e/o pubblico interesse ovvero per le quali l'Amministrazione Comunale concede il patrocinio, connessi a manifestazioni sportive, e attività di intrattenimento correlate, deve presentare domanda di autorizzazione che sarà a titolo gratuito e senza pagamento diritti di istruttoria, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione richiesta.

2_ Chiunque intenda occupare aree demaniali marittime in via temporanea/provvisoria ma comunque per periodi di tempo determinati non superiori a giorni 120 per manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere, deve presentare domanda di concessione temporanea che sarà a titolo oneroso, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione richiesta.

3_ Chiunque intenda utilizzare zone del demanio marittimo e/o del mare territoriale per lo svolgimento attività per fini di uso pubblico e/o pubblico interesse ovvero per le quali l'Amministrazione Comunale concede il patrocinio, connessi a manifestazioni di rievocazione e riproponimento per fini esclusivamente turistico-ricreativi nonché culturali di antiche e tradizionali attività marinare e di pesca (rievocazione pesca alla sciabica, etc.), e attività di intrattenimento correlate, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione richiesta e sarà a titolo gratuito e senza pagamento diritti di istruttoria.

4_ Il rilascio degli atti e dei titoli abilitativi demaniali richiesti e meglio sopra richiamati, verrà effettuato secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, tale disposizione sarà applicabile dalla data di approvazione del regolamento.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

IV È MODALITÀ D'USO E GESTIONE ARENILE

Art. 6 È Misurazione arenile

L'attività di misurazione della profondità della spiaggia viene effettuata dagli uffici tecnici comunali periodicamente. Il tecnico dell'ufficio demanio marittimo effettuerà il sopralluogo in periodi che verranno comunicati preventivamente ai concessionari.

Durante il sopralluogo è richiesta la presenza del concessionario o suo tecnico incaricato e a misurazione effettuata verrà redatto e firmato congiuntamente apposito verbale. Il canone demaniale viene calcolato, salvo conguaglio, sulla base di tali misurazioni, ovvero dal momento dell'accertamento della profondità nelle modalità stabilite.

Completate dette misurazioni su tutto l'arenile successivamente all'adeguamento dei titoli concessori, le misurazioni verranno effettuate esclusivamente in presenza di forti fenomeni di erosione o ripascimento, dietro richiesta del concessionario o secondo disposizioni d'ufficio e comunque massimo due volte l'anno.

Detta attività di misurazione potrà essere sostituita da relazione a firma di tecnico abilitato sotto forma di Perizia Giurata nella quale si attesti la media della profondità derivante dalla media di due misurazioni effettuate in diversi periodi dell'anno, a mare calmo, conformemente ai periodi indicati dall'ufficio Demanio.

Art. 7 È Definizioni tipologiche delle spiagge

Nel territorio del Comune di Silvi sono individuate da PDMC le seguenti tipologie di spiaggia:

- spiaggia libera
- alaggio barche libero
- alaggio barche a gestione privata
- concessione per posa ombrelloni con fronte mare inferiore a mt. 30
- concessione per posa ombrelloni con fronte mare uguale o superiore a mt. 30
- concessione per posa ombrelloni collegata a strutture recettive
- concessione per posa ombrelloni per scopi sociali riservata all'Amministrazione Comunale

Art. 8 È Tipologie ombrelloni

Oltre agli ombrelloni del tipo tradizionale possono essere utilizzati:

1. ombrelloni di tipo hawaiano di diametro massimo di mt. 6
2. Tende con n. 4 sostegni delle dimensioni max 16,00 mq. con esclusione di tendaggi laterali di qualsiasi tipo.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

3. Altre forme (tipo a vela, etc.) che per ingombro siano compatibili con quelle degli ombreggi tradizionali (ombrelloni) e con le superfici max previste per le altre tipologie previste.

In ogni caso deve essere assicurato il libero transito tra le fila degli ombrelloni e deve essere possibile l'allocazione tra le file di lettini e sdraio , e nel rispetto di quanto disposto dalle NTA del PDMC.

Art. 9 È Strutture prendisole

Al fine di permettere un prolungamento della stagione estiva, durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari, sancito di anno in anno dall'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo , è permesso , ai fini elioterapici, installare all'interno dello stabilimento balneare una struttura prendisole+, in legno e vetro antinfortunistico e/o policarbonato e/o telo plastico/trasparente senza copertura, atta a permettere alle persone di beneficiare di una stagione estiva+più lunga.

La struttura prendisole+ dovrà essere realizzata in modo da permettere alle persone di trattenerci al sole ben protetti dal vento.

Tale struttura, potrà essere installata esclusivamente all'interno della concessione demaniale nell'area di ingombro massimo della struttura balneare esistente e potrà avere massimo una superficie pari a mq. 200 con altezza massima dei pannelli di mt. 1,50 .

Come struttura prendisole+ potrà essere utilizzato anche lo spazio del pergolato e/o di altre strutture coperte e/o scoperte eventualmente presenti nella concessione , se adeguatamente modificate.

La struttura dovrà essere preferibilmente ubicata nel 1/3 dell'arenile in concessione in posizione antistante o retrostante la struttura balneare sempre all'interno dell'ingombro massimo delle strutture esistenti e comunque senza superare la percentuale del 25% della barriera visiva , e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 25,00 dalla linea di battigia ed ad una distanza minima di ml. 3,00 dal limite laterale della concessione demaniale e comunque deve essere posta in modo da non ostacolare il libero transito nella concessione demaniale.

La struttura prendisole dovrà essere obbligatoriamente rimossa all'inizio ufficiale della stagione balneare estiva (1 giugno) e potrà essere reinstallata dal 15 settembre (fine del periodo della balneazione) e dovrà essere completamente rimossa entro il 30 ottobre termine della stagione balneare qualora non ricompresa nel titolo concessorio dandone comunicazione all'Ufficio Demanio.

Per tale intervento annualmente è necessario il corrispondente titolo autorizzativo completo dell'Autorizzazione Doganale , qualora non ricompreso nel titolo concessorio.

L'ottenimento del titolo autorizzativo annuale sarà di tipo esente dal pagamento dei diritti di istruttoria in considerazione del fatto che tale attività va incontro all'allungamento della stagione estiva.

Tali strutture devono essere realizzate con materiali di tipo ecocompatibile.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Art. 10 È Piscine È Vasche idromassaggio

Piscine

Potranno essere realizzate ai sensi dell'art. 11 lettera i) delle NTA vigenti esclusivamente piscine del tipo prefabbricato completamente fuori terra con una altezza max di mt. 1,00.

La superficie della piscina potrà presentare forme diverse dalla rettangolare purché rientri nella superficie massima assentita dall'art. 11 lettera i) delle NTA vigenti.

La distanza minima tra la piscina e l'adiacente concessione dovrà essere di ml. 2,50 e la stessa dovrà essere posta ad una distanza di ml. 3,00 dagli altri manufatti presenti nella concessione.

La struttura dovrà essere preferibilmente ubicata nel 1/3 dell'arenile in concessione e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 25,00 dalla linea di battigia

Nei pressi della piscina è inoltre autorizzata l'installazione degli ausili tecnici minimi quali pompe e/o filtri necessari per il funzionamento della piscina stessa.

Escluso dal conteggio delle superfici ammesse di cui all'art. 11 lettera i) NTA vigenti il camminamento di contorno che potrà essere di larghezza massima di mt. 1,20.

Vasche idromassaggio

Potranno essere realizzate ai sensi dell'art. 11 lettera i) delle NTA vigenti le vasche idromassaggio del tipo prefabbricato completamente fuori terra con una altezza max di mt. 1,00 potranno essere previste in tutti gli stabilimenti balneari.

La superficie della vasca dovrà avere una superficie massima pari a mq. 20,00 , potrà avere una forma circolare o a lati paralleli, comunque inscritta in un cerchio avente un diametro pari a ml. 5,00.

È consentita esclusivamente l'installazione degli ausili tecnici minimi quali pompe e/o filtri necessari al funzionamento della vasca idromassaggio .

La distanza minima tra la vasca idromassaggio e l'adiacente concessione dovrà essere di ml. 2,50 e la stessa dovrà essere posta ad una distanza di ml. 3,00 dagli altri manufatti presenti nella concessione e dovrà essere preferibilmente ubicata nel 1/3 dell'arenile in concessione e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 25,00 dalla linea di battigia.

La realizzazione delle piscine e/o delle vasche idromassaggio comporterà per il concessionario l'obbligo di adottare tutte le misure per la sicurezza ed il salvamento previste dalle norme vigenti in materia. Le piscine e le vasche devono essere autorizzate e riportate sul titolo concessorio con apposito atto suppletivo.

Tali strutture devono essere realizzate con materiali di tipo ecocompatibile.

Art. 11 È Modalità d'uso delle spiagge

- 1. Per spiagge Libere** si intendono i tratti di arenile utilizzati liberamente dall'utenza e finalizzati al soddisfacimento delle esigenze del turismo balneare e ricreativo e non soggetti a



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

concessione demaniale marittima. In esse il Comune provvede : alla pulizia dell'arenile; alla posa in opera di adeguato numero di contenitori dei rifiuti, alla collocazione di adeguata cartellonistica che evidenzia le condizioni di sicurezza e accessibilità e individuate con apposita campitura nel PDMC e normate dall'art. 21 delle NTA allegato al PDMC.

2. **Per alaggio barche libero** si intendono i tratti di arenile utilizzati liberamente dall'utenza e finalizzati al soddisfacimento delle esigenze dell'alaggio e sosta libera delle imbarcazioni da pesca e da diporto e non soggetti a concessione demaniale marittima individuate con apposita campitura nel PDMC e normate dall'art. 21 delle NTA allegato al PDMC con l'obbligo per l'alaggio di qualsiasi mezzo a motore (barche a motore entro e fuori bordo , acquascooter , etc.) qualora la spiaggia non sia dotata di apposita area attrezzata per il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente al fine di evitare potenziali rischi di inquinamento dell'arenile e dell'ambiente marino l'uso di protezioni proprie e/o ausiliari (contenitore provvisorio in pvc da porre al di sotto del motore)
3. **Per alaggio barche a gestione privata** si intendono i tratti di arenile utilizzati in concessione **privata dall'utenza e finalizzati al soddisfacimento delle esigenze dell'alaggio e sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto oltre che dal noleggio di natanti, moto d'acqua etc.** e soggetti a concessione demaniale marittima individuate con apposita campitura nel PDMC e normate dall'art. 22 delle NTA allegato al PDMC con l'obbligo per l'alaggio di qualsiasi mezzo a motore (barche a motore entro e fuori bordo , acquascooter , etc.) di presenza di apposita area attrezzata per il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente al fine di evitare potenziali rischi di inquinamento dell'arenile e dell'ambiente marino e comunque l'uso di protezioni proprie e/o ausiliari (contenitore provvisorio in pvc da porre al di sotto del motore)
4. **Per concessione per posa ombrelloni con fronte mare inferiore a mt. 30** si intendono i tratti di arenile utilizzati in concessione privata dall'utenza e finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della balneazione soggetti a concessione demaniale marittima individuate con apposita campitura nel PDMC e normate dall'art. 15 delle NTA allegato al PDMC
5. **Per concessione per posa ombrelloni con fronte mare uguale o superiore a mt. 30** si intendono i tratti di arenile utilizzati in concessione privata dall'utenza e finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della balneazione soggetti a concessione demaniale marittima individuate con apposita campitura nel PDMC e normate dall'art. 16 delle NTA allegato al PDMC
6. **Per concessione per posa ombrelloni collegata a strutture recettive** si intendono i tratti di arenile utilizzati in concessione privata dall'utenza e finalizzati al soddisfacimento delle esigenze



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

della balneazione delle strutture recettive , dell'albergo , del campeggio , etc. soggetti a concessione demaniale marittima individuate dal PDMC e normate dall'art. 20 delle NTA allegate al PDMC Le concessioni così individuate non possono realizzare il chiosco bar. Per consentire durante la stagione estiva ai gestori di poter fornire servizio di spiaggia ai soli clienti della struttura recettiva quali servizio di aperitivo e barbecue all'aperto , oltre alle strutture previste dalle NTA del PDMC vigente , è consentito nella fascia del primo terzo della spiaggia in concessione la realizzazione di una piattaforma di dimensioni max mq. 30,00 con possibilità di attività di somministrazione esclusivamente per i clienti della struttura recettiva collegata di bevande e/o alimenti nel rispetto delle normative commerciali e sanitarie vigenti con l'utilizzo delle indispensabili attrezzature del tipo mobile obbligatorie per il rispetto delle norme sanitarie. La piattaforma come specificata , modificando la superficie occupata dovrà essere riportata sul titolo concessorio mediante presentazione di istanza al Servizio Demanio completa di tutte le autorizzazioni comunque necessarie (N-O ambientale , autorizzazione doganale , etc.). Tale normativa si applica anche per quelle concessioni per posa di ombrelloni esistenti anche solo di fatto collegate a strutture recettive.

Art. 12 È Tipo di natanti e modalità di gestione della sosta su alaggio barche libero

Le definizioni di base che regolano la materia sono inserite nell'art. 1 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, "Norme sulla navigazione da diporto".

Nelle aree di alaggio barche libero la sosta è consentita esclusivamente nel periodo di durata della stagione balneare definita annualmente dall'Ordinanza Balneare Regionale.

Le unità da diporto così come definite ai sensi all'art. 1 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, "Norme sulla navigazione da diporto" si suddividono in tre categorie: natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

Possono sostare nelle aree di alaggio barca libero i natanti così definiti :

Imbarcazioni da pesca

Natante da diporto

I natanti sono unità da diporto:

- a remi; a vela;
- con lunghezza pari od inferiore a 10 m. ;

Essendo ricompresi fra i natanti da diporto le "moto d'acqua" **e/o aquascooter oltre a imbarcazioni a motore entro e fuori bordo** possono sostare nelle aree di alaggio barca libero individuate per la se è presente apposita area attrezzata per il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente al fine di evitare potenziali rischi di inquinamento dell'arenile e dell'ambiente marino e/o mediante l'uso di protezioni proprie e/o ausiliari (contenitore provvisorio in pvc da porre al di sotto del motore) I natanti così come sopra definiti possono sostare liberamente su dette aree secondo le modalità stabilite , ad esclusione delle imbarcazioni da pesca che seguono la disciplina prevista dall'art. 21 delle NTA allegate al PDMC vigente. I proprietari sono



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

tenuti a denunciare la sosta del proprio natante presso l'Ufficio Demanio del Comune di Silvi entro e non oltre due giorni lavorativi fornendo descrizione dettagliata del natante e/o esaustiva documentazione fotografica e/o eventuale documentazione a pubblico registro dei natanti unitamente a proprio documento d'identità e dichiarazione circa la proprietà del natante oltre ad indicare proprio recapito e numero telefonico per la facile reperibilità qualora fosse necessario rimuovere il natante e/o per qualsiasi altra comunicazione. Il Servizio Demanio iscriverà il natante su un apposito registro registrando i dati del natante e del proprietario forniti nonché la denominazione e/o il numero del tratto di spiaggia destinato ad alaggio utilizzato per la sosta e fornendo alla proprietà un numero progressivo di registrazione che dovrà essere riportato almeno in due punti ben visibili del natante in modo da renderlo identificabile. La iscrizione al registro non costituisce alcun titolo di esclusivo utilizzo del posto barca occupato. Il natante dovrà essere tenuto nel rispetto del decoro, della pulizia e tenuto in alaggio nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie a che lo stesso non rappresenti pericolo per i bagnanti e/o dei fruitori in genere della spiaggia libera, pena la rimozione dello stesso previo preavviso anche telefonico dato alla proprietà. Qualsiasi natante che, nei tempi sopra determinati, non risulti munito del contrassegno numerico rilasciato dal Servizio Demanio, verrà immediatamente rimosso e depositato presso il magazzino comunale e/o deposito privato e/o area appositamente individuata dove potrà essere ritirato dal legittimo proprietario previo addebito di tutte le spese sostenute per la rimozione ed il deposito dello stesso e/o con successiva vendita e/o trasporto a discarica trascorsi gg. 30 dalla rimozione dalla spiaggia senza che nessuno ne reclami la proprietà.

Art. 12 bis È Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile Demaniale Marittimo, di scafi, natanti ed altri oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione, con esclusione di quelli in regola con le norme di cui al precedente art. 12 del presente regolamento, senza alcuna formalità.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi su arenili in concessione durante il periodo invernale e comunque per il periodo non ricompreso nella stagione balneare stabilito annualmente dall'Ordinanza regionale.
3. Gli scafi e gli oggetti rimossi saranno trasportati a deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione prevista dall'art. 1164 del C.N., a chi ne dimostrerà la titolarità fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1161 del C.N. ove ne ricorrano i presupposti mentre tutto quello che presenta evidenti segni di abbandono o di particolare degrado sarà immediatamente inviato a discarica.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Art. 13 È Servizi complementari di spiaggia: definizione

Per servizi complementari di spiaggia si intendono:

a. Locazione di attrezzature per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.)

Eq attività che si svolge all'interno della concessione demaniale, mediante assegnazione delle attrezzature al cliente. Una diversa forma di esercizio, oltre che occupazione abusiva del demanio marittimo, comporta inosservanza del presente regolamento.

b. Locazione natanti da spiaggia (pattini, mosconi, pedalò, barche a vela)

Eq attività che si svolge all'interno della concessione demaniale ed eq limitata al noleggio di unità per lo svago balneare e per la nautica minore e riguarda unicamente barche a remi , pedalo e barche a vela ed eq sottoposta alle norme di legge di sicurezza e della navigazione previste per l'utilizzo di imbarcazioni. Ai concessionari eq consentita la locazione di qualsiasi mezzo a motore (barche a motore entro e fuori bordo , acquascooter , etc.) nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente al fine di evitare potenziali rischi di inquinamento dell'arenile e dell'ambiente marino con presenza di . apposita area attrezzata e/o l'uso di protezioni proprie e/o ausiliari (contenitore provvisorio in pvc da porre al di sotto del motore)

Art. 14 È Utilizzo opere difese della costa

Le opere difese della costa esistenti e/o da realizzare quali pennelli perpendicolari alla costa e che si dipartono dalla linea di battigia e quindi che siano accessibili direttamente dall'arenile , con esclusione delle scogliere e/o barriere soffolte poste a largo possono essere pedonalizzate ed utilizzate esclusivamente come area pedonale previa la messa in sicurezza circa la fruibilità eq continuativa nell'arco dell'intera giornata e dunque dotata oltre che da idonee opere di protezione quali ringhiere e/o delimitazioni metalliche atte ad impedire la caduta in acqua anche di adeguata illuminazione durante le ore notturne oltre che da adeguata segnalazione con dispositivi per la sicurezza della navigazione e comunque previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni comunque denominate e di competenza di tutti gli altri enti aventi autorità sul demanio marittimo.

Tale utilizzo deve essere regolarizzato mediante concessione demaniale marittima da rilasciare al Servizio Patrimonio del Comune di Silvi che ne provvederà anche alla gestione.

V È LE ATTIVITÀ DISTRUTTIVE

*** DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**

I procedimenti dell'Ufficio Demanio Marittimo sono disciplinati da:

- Codice della Navigazione Marittima approvato con R.D. del 30.03.1942
- D.L. 400/93 convertito in Legge n. 494/1993
- Codice Civile
- Legge 7 agosto 1990, n. 241



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- PDMR
- ORDINANZE BALNEARI
- PDMC approvato con Delibera C.C. n. 57 del 02/10/2008
- Delibera C.C. n. 24 del 21/04/2009 PDMC . Interpretazione autentica delle Norme Tecniche di Attuazione
- DPR 24 luglio 1977 n. 616
- D.Lgs. n. 112/1998
- L. 96/2006 (Finanziaria 2007)
- Legge Regionale n. 141/1997 e succ. mod. e integraz.
- Legge Regionale n. 23/2004
- Delibera C.R. n. 141/2004 e succ. modif. e integraz.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 21671/2002
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
- D.M. n. 765 del 30 marzo 1994
- D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635
- D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616
- Legge 84/94
- D.M. 15-11-1995 n. 595
- DDL 535/96 convertito in legge dalla legge n. 647/96
- legge 27/12/97 n. 449
- legge 15/03/97 n. 59
- D.P.R. n. 509-1997
- D. L.vo 31/03/98 n. 114
- DL 31/03/98 n. 112
- DM 05/08/98 n. 342
- DM 30/07/98 n. 343
- legge 88/01
- legge 8 luglio 2003, n_ 172
- legge 05/05/89 n. 160
- DM 19/07/89
- DL 374 del 08/11/90
- Legge 203 del 1982
- Legge n 537 del 1993
- D.M. 31 dicembre 2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n. 77/1998
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.120/2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.127/2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.129/2002
- Circolare Ministeriale del 17 Aprile 2008 Prot. n. M_ TRA/DINFR 4920
- Circolare dell'Agenzia del Demanio del 04 Marzo 2008 Prot. n. M_ TRA/DINFR 2592
- Circolare dell'Agenzia del Demanio del 21 febbraio 2007
- Circolare N. 1 del 20.01.2004.doc Sistema informativo del demanio marittimo S.I.D.
- Circolare N. 133 del 2003.doc In osservanza dell'articolo 55 cod. nav.- reato previsto art. 1161
- Circolare N. 135 del 31.03.2003.doc Sistema informativo del demanio marittimo S.I.D.
- Circolare N. 137 del 24.06.2003.doc Prestazione cauzione
- Circolare N. 140 del 15.09.2003.doc Demanio Marittimo
- Circolare N. 138 del 25.06.2003.doc Demanio Marittimo (determinazione canoni)
- Circolare N. 122 DEL 16.07.2001.doc Prestazione cauzione



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- Circolare N. 126 DEL 14.02.2002.doc Modelli D1 e D2
- Circolare N. 116 DEL 26.02.2001.doc Riduzioni per lavori di straordinaria manutenzione
- Circolare N. 90 del 27 luglio 1999 Demanio Marittimo
- Circolare N. 99 Serie I Titolo: Demanio Marittimo
- Circolare N. 112 Serie I Titolo: Demanio Marittimo
- Circolare N. 123 Serie I Titolo: Conferimento di funzioni
- Circolare 102 del 06/07/00 Prestazione della cauzione
- Circolare 103 del 08/08/00 Canoni per Concessioni Demaniali
- Circolare 120 del 24/05/01 Sistema informativo del demanio marittimo - SID . delega di funzioni amministrative
- Circolare N. 61 del 10/07/1997 Canoni demaniali marittimi - ritardi nel versamento
- Circolare N. 12 del 20 Maggio 1994.doc Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione
- Circolare N. 122 del 16 Luglio 2001.doc Prestazione cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav.
- Circolare N. 124 del 10 Dicembre 2001.doc Sistema informativo del demanio marittimo - SID - Progetto di gestione
- Circolare N. 24 del 05 Giugno 1995.doc Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni dem. mar.
- Circolare N. 25 del 06 Giugno 1995.doc Imposta di registro - base imponibile degli atti concessione di beni dem. mar.
- Circolare N. 26 del 15 giugno 1995.doc Istituzione del c.d. catasto del demanio marittimo
- Circolare N. 97 del 20 Marzo 2000.doc Compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali
- Circolare N. 99 del 15 Marzo 2000.doc Istituzione del SID - concessioni di breve durata ed ogni altra normativa di Legge vigente in materia.

Art. 15 È Concessione

1. La concessione è l'atto con il quale l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo determinato, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per le finalità previste dal presente regolamento e, dal PDMC vigente
2. La concessione è rilasciata mediante licenza , è trascritta nel registro delle concessioni tenuto dall'Ufficio demanio marittimo, iscritta nel repertorio degli atti del Comune e registrata all'Ufficio del registro con spese a carico del concessionario.
3. La concessione è atto Dirigenziale.
4. Il Concessionario interviene sempre direttamente o a mezzo di procuratore generale o speciale.

Art. 16 È Istruttoria

1. A seguito di bando per assegnazione concessioni demaniali , trascorso il termine della pubblicazione, il responsabile del Procedimento, avvia l'istruttoria.
2. A seguito di istanza del concessionario per ottenimento di licenza suppletiva e/o subingresso il responsabile del Procedimento, avvia l'istruttoria.
3. Ai fini del rilascio della concessione, il fascicolo istruttorio dovrà contenere i pareri degli Uffici/Enti:
 - a) Ufficio Edilizia Privata, in relazione all'ammissibilità edilizia del progetto



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- b) Nulla-Osta B.A.A.A. sotto il profilo della tutela del paesaggio;
 - c) Parere Soprintendenza competente per territorio
 - d) Agenzia del Demanio sotto il profilo della proprietà statale del bene per manufatti acquisiti;
 - e) Nulla-Osta e/o Autorizzazione Agenzia delle Dogane , ai sensi dell'art. 19 D.Leg.vo 8 novembre 1990, n.374 .
 - f) Nulla-Osta Area Marina Protetta del Cerrano per le aree sottoposte a vincolo.
3. Prima dell'avvio dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento curerà l'inserimento nel fascicolo di una relazione schematica in merito ai pareri da richiedersi in relazione all'entità della concessione, eventuali pareri aggiuntivi per specifiche finalità istruttorie o previste, per il tipo di procedimento, da altre previsioni di legge.
 4. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, in caso di esito favorevole, il Responsabile del Procedimento propone al Dirigente Competente l'adozione dell'atto finale.
 5. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento, prima di proporre l'adozione dell'atto finale, informa il richiedente delle ragioni contrarie alla concessione emerse in sede istruttoria, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30, per la presentazione di osservazioni. Nella adozione dell'atto finale dovranno obbligatoriamente essere valutate le osservazioni del richiedente eventualmente pervenute nei termini.

VI È ALTRI TIPI DI CONCESSIONE

Art. 17 È Concessioni di urgenza per opere pubbliche

1. L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su motivata richiesta , solo per finalità di pubblico interesse , realizzazione di opere pubbliche e ai fini dell'igiene e sicurezza
2. La concessione d'urgenza è provvedimento Dirigenziale.

Art. 18 È Concessioni di breve durata

1. L'uso di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime, ove limitato ad un periodo di breve durata compreso entro i 30 giorni, per fiere, feste patronali e/o di associazioni, gare, manifestazioni sportive, set per riprese cinematografiche e televisive che comunque valorizzino il territorio e simili, è consentito, con rilascio di Concessione Temporanea.
2. La Concessione Temporanea dovrà indicare le condizioni cui è sottoposta l'utilizzazione, inclusa la remissione in pristino stato del bene al termine della manifestazione, contenere una planimetria della zona con indicate le aree interessate e una descrizione sommaria dei manufatti eventualmente autorizzati per l'evento.
3. Il posizionamento di boe/gavitelli necessari per manifestazioni sportive (regate veliche, remiere ecc.) è sottoposto a sola autorizzazione Dirigenziale. Del rilascio, l'Ufficio demanio marittimo né da comunicazione alla Capitaneria di Porto per la remissione dell'Ordinanza di competenza



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

sotto il profilo della sicurezza della navigazione. L'autorizzazione non ha efficacia in assenza della successiva ordinanza della Capitaneria di Porto.

4. Chiunque intenda organizzare eventi di breve durata deve presentare, con un anticipo di venti (20) giorni sull'inizio dell'evento, domanda in bollo all'Ufficio demanio marittimo, utilizzando il modello di domanda predisposto dall'Ufficio con allegata la documentazione in esso specificata.

VII È CAUZIONI E CANONI

Art. 19 È Cauzioni

1. Il Concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto della concessione, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47, lettera d) del codice della navigazione, di cui ai successivi articoli 17 e 20.
2. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore al 10% (dieci per cento) del valore delle opere da realizzare o a due (2) annualità di canone, importo presuntivamente calcolato, salvo conguaglio, al tasso del 2% (due per cento) annuo, sul canone dovuto alla scadenza del titolo concessorio, per le concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture e impianti.
3. Per le concessioni esistenti l'ammontare della cauzione, ove non prestata, a prescindere dalla presenza di opere è calcolata in ragione di tre (3) annualità di canone, importo presuntivamente calcolato, al tasso del 2% annuo, sul canone dovuto alla scadenza del titolo concessorio.
4. La cauzione dovrà essere prestata, prima del rilascio della concessione e contestualmente al pagamento del canone e dei diritti, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. Tale forma di cauzione dovrà contenere rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore e la garanzia che l'importo garantito sia corrisposto al Comune a semplice richiesta dell'Ufficio.
5. Al Concessionario, qualora associato ad una delle organizzazioni di categoria riconosciute (FIBA, SIB, ecc.), è consentito prestare la cauzione in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati, mediante attestazione specifica rilasciata dall'associazione di categoria alla quale il concessionario appartiene.
6. Nel caso in cui il Concessionario non adempia alle prescrizioni della concessione, l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, può richiedere il pagamento delle somme garantite, anche per rimborso di spese e/o crediti, e ciò anche nel caso in cui non sia dichiarata la decadenza della concessione, restando in questo caso il Concessionario vincolato a rinnovare la fideiussione.

Art. 20 - Canoni

1. Il canone è atto procedimentale ed è calcolato dal Responsabile del Procedimento nel rispetto dei decreti attuativi del D.L. 5.10.93, n.400 convertito, con modifiche e integrazioni, nella legge 4.12.1993, n 494.



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

2. L'importo del canone è comunicato all'interessato con trasmissione del Mod. F23 precompilato in fac simile e del relativo bollettino per l'imposta Regionale dovuta.
3. Copia del Mod.F23 quietanzato e relativa attestazione di pagamento dell'imposta Regionale è depositata dal Concessionario presso l'Ufficio Demanio marittimo per l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone
4. e dell'imposta regionale e/o prima del perfezionamento della concessione.
5. Ai fini della validità della concessione e per non incorrere nel procedimento di decadenza, anche per gli anni successivi al primo rilascio, il concessionario è tenuto al deposito presso l'ufficio demanio marittimo di copia del mod. F23 quietanzato e dell'attestazione di pagamento dell'imposta regionale per l'anno di riferimento.
6. Previo ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia del Demanio competente per territorio alla quale il concessionario dovrà rivolgere istanza, è ammessa la rateizzazione del canone nei casi previsti dalla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 5 agosto 1998 n. 342 e Legge 296/2006 art. 251 (legge finanziaria 2007)
7. il mancato pagamento del canone per l'annualità richiesta, successiva alla prima, comporta la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 47 codice della navigazione, secondo le modalità previste dalle norme.

VIII È MODIFICHE NELLA TITOLARIETÀ TOTALE E PARZIALE DELLA CONCESSIONE

Art. 21 È Subingresso

Circolare 120 del 24/05/2001 comma 9 - Subingresso nella concessione.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione.

Sul piano procedurale, l'istruttoria dovrà essere limitata in aderenza anche ai principi introdotti dall'art. 1 della legge 241/90. all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive dei subentranti.

Le richieste di subingresso per cessione di quote e/o modifica dei patti sociali devono essere inoltrate all'ufficio demanio marittimo in duplice copia.

L'istruttoria per il rilascio del titolo demaniale di Subingresso prevede:

- l'acquisizione del NULLA OSTA rilasciato dall'Agenzia delle Dogane
- la definizione di eventuali procedure di contenzioso edilizio



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- la verifica della regolarità nel pagamento dei canoni demaniali e della relativa imposta regionale
 - la verifica della capienza e della voltura della polizza fidejussoria
 - il pagamento dei diritti di istruttoria
 - il pagamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria . spese di registrazione e marche da bollo richieste con apposita nota dettagliata L'atto viene sottoscritto dal nuovo titolare, dal dirigente del Demanio Marittimo e da due testimoni ad avvenuta presentazione di tutti i versamenti e i documenti richiesti . L'atto viene registrato entro 20 gg. dalla sottoscrizione, presso l'Agenzia delle entrate a cura dell'Ufficio Demanio Marittimo
- In caso di vendita o esecuzione forzata, si applica l'articolo 46 del codice della navigazione.

Art. 22 È Affidamento a terzi della concessione ai sensi art. 45 bis C.N.

1. Il concessionario, previa autorizzazione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.
2. Sempre previa autorizzazione, il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. L'autorizzazione è atto Dirigenziale ed è rilasciata senza formalità istruttorie.
4. Il concessionario e l'affidatario devono presentare domanda in bollo all'ufficio demanio marittimo.
5. In ogni caso il concessionario rimane sempre responsabile, anche per fatti riconducibili all'affidatario, dell'esatto adempimento delle condizioni cui è sottoposta la concessione

IX È VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE E SNELLIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 23 È Variazioni al contenuto della concessione

1. Ogni variazione al contenuto della concessione è sottoposta ad istruttoria .
2. La relativa domanda, da presentarsi in bollo all'ufficio demanio marittimo su modello predisposto dall'ufficio, dovrà contenere la documentazione necessaria (a secondo del tipo di variazione).
3. Qualsiasi variazione allo scopo per cui è rilasciata la concessione è sottoposta ad istruttoria.
4. Non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione all'ufficio demanio marittimo su conforme modello che sarà predisposto dall'ufficio, oltre ai casi previsti dalle NTA allegate al PDMC , l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. la sistemazione, nell'ambito dell'area in concessione, di attrezzature di svago, d'abbellimento , purché completamente amovibili, quali: fioriere, giochi per bambini, camminamenti per favorire l'accesso al mare di soggetti portatori di handicap.
 - b. la posizione, nello specchio acqueo destinato ai bagnanti, di galleggianti in plastica con spigoli arrotondati o in ogni caso protetti, semplicemente ancorati e destinati allo svago dei bagnanti, purché rimossi al tramonto..



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- c. il riposizionamento stagionale di impianti e manufatti previsti nel titolo concessorio.
- d. Tutto quanto previsto e disposto in materia dall'Ordinanza Balneare annuale emessa dalla Regione Abruzzo.
- e. Ogni altra attività per le quali le Autorità Sovraordinate preposte quali Ministero, Regione, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Capitaneria di Porto etc. non richiedano rilascio di specifica autorizzazione

X È VARIE - DIRITTI DI STRUTTURA - NORME FINALI - SANZIONI

Art. 24 È Pubblicità su Demanio Marittimo

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, a chiunque:

- 1) È vietata l'apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare
- 2) DURANTE LA STAGIONE BALNEARE È VIETATO effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti (volantinaggio) e lancio degli stessi a mezzo velivoli e/o mediante attività sonora, anche nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza Balneare che verrà emanata annualmente dalla Regione.
- 3) Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.
- 4) L'Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano.

Qualsiasi tipo di attività pubblicitaria a mezzo di cartellonistica e/o sonora e/o altra tipologia è riservata all'Amministrazione Comunale che prevederà gli spazi e le forme per la pubblicità su demanio marittimo da gestire in forma diretta e/o in convenzione con privati da individuare in forma pubblica e con apposito capitolato di gestione dell'attività stessa.

Art. 25 È Diritti di Struttura

1. Fatte salve le fattispecie di esenzione previste da normative specifiche e/o dal presente regolamento, per la struttura delle pratiche demaniali è previsto il pagamento dei diritti di struttura.
2. Le spese di struttura sono poste a carico del richiedente.
3. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza con l'utenza, le spese di struttura dei singoli procedimenti sono determinate con atto Delibera C.C. n. 25 del 23.05.2005.
4. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda.
5. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento al servizio di Tesoreria Comunale, per l'importo corrispondente.
6. Le marche da bollo sono previste per:
 - Istanze e Licenza Suppletiva



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

- Istanze e Autorizzazioni ex art. 45/bis C.N.
 - Istanze e Licenze di subingresso
 - Istanze e Rinnovo Concessione Demaniale
 - Istanze e Licenza Concessione Demaniale Temporanea
7. L'ammontare dei diritti suddetti restano validi fino a rideterminazione e/o variazioni di legge.

Art. 26 È Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e suo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso del demanio marittimo sono esercitate dal Comune attraverso il Corpo dei Vigili Urbani.

Art. 27 È Ordinanza Balneare

1. L'ordinanza balneare disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia.
2. L'ordinanza Balneare è atto Dirigenziale di competenza regionale

Art. 28 È Ordinanza Sicurezza e Salvamento

1. L'ordinanza di sicurezza e salvamento disciplina gli aspetti connessi a tali attività durante la stagione balneare.
2. L'ordinanza di Sicurezza è atto di competenza della Autorità Marittima Territoriale

Art. 29 È SANZIONI

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni di cui al presente regolamento ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione delle norme del presente regolamento.
4. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Art. 30 È Norma finale

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento è fatto espresso rinvio al codice della navigazione, al relativo regolamento di esecuzione e alle specifiche leggi in materia.
2. Tutte le domande presentate prima dell'adozione del presente regolamento, se non definite, previo avviso saranno dichiarate inprocedibili ove non integrate in base a quanto previsto dal presente regolamento nel



Comune di Silvi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata Demanio Marittimo e Controllo Abusi

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

termine di 30 (trenta) giorni dall'avviso stesso inviato dall'Ente in vigore della nuova normativa.

3. La modulistica qualora ritenuta necessaria sarà predisposta dall'Ufficio Demanio.
4. In presenza di disposizioni in contrasto con la normativa vigente prevalgono le disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del Piano Marittimo Regionali vigenti oltre che normative sovraordinate vigenti in materia.